

Assicurazione di Responsabilità Civile



Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP DANNI

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Polizza: “CONVENZIONE A.I.F.M. (Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria) POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER GLI ASSOCIATI AIFM”

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza collettiva ad adesione volontaria dedicata agli iscritti all'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria a protezione dai rischi di responsabilità civile derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste per gli associati AIFM, e dalla proprietà/conduzione dello studio-ufficio.



Che cosa è assicurato?

✓ RESPONSABILITA' CIVILE

- RC PROFESSIONALE: danni corporali e di danni materiali cagionati a terzi con colpa, sia lieve che grave per un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale indicata in Polizza.
- R.C.T.- GARANZIA DANNI: danni corporali e di danni materiali con colpa, sia lieve che grave, cagionati a terzi per un fatto verificatosi in relazione alle responsabilità non professionali assicurate in Polizza
- i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per l'attività svolta all'esterno della sede presso clienti e/o terzi;
- R.C.O (Compreso danno biologico): le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti.
- R.C.I.: per danni corporali (escluse le malattie professionali) cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
- La copertura vale inoltre per: Rivalsa INPS, Responsabilità civile personale dei Dipendenti, Committenza Auto, Interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi, Conduzione e proprietà dei locali, Errato trattamento dei dati personali, Attività complementari e Colpa grave.

GARANZIE OPZIONALI [a pagamento]

- Commissari giudicatori

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).



Che cosa non è assicurato?

Non sono oggetto di copertura le garanzie non specificamente indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato/Contraente.

- * RC PROFESSIONALE-R.C.T.: non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) le persone soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); d) le società in cui l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
- * R.C.T. - PERDITE PATRIMONIALI: le perdite patrimoniali (pregiudizio economico non derivante da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose) involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza;



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicate nelle condizioni di assicurazioni e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie o opzioni supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE-R.C.T.: circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto"; per il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivate dalla legge; relativi all'esercizio dell'attività di primario ospedaliero e comunque di funzioni dirigenziali o apicali; derivanti da ricerca e sperimentazione clinica; conseguenti a pratiche di procreazione assistita nonché diagnosi genetica e/o cromosomica prenatale.
- RC PROFESSIONALE-R.C.T./R.C.O./R.C.I.: derivanti dalla presenza, uso, manipolazione di amianto-asbesto e/o di prodotti contenenti amianto-asbesto; conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici; verificatisi in occasione di maremoti, alluvioni, movimenti tellurici in genere e simili; i rischi di guerra dichiarati e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera;
- ✓ L'Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Le coperture possono essere acquistate dall'Assicurando utilizzando la piattaforma web dell'AIFM, inviando all'indirizzo email il modulo di adesione alla copertura e versando il Premio dovuto. Il pagamento del Premio può effettuarsi mediante bonifico bancario intestato a Il Premio è comprensivo degli oneri fiscali.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha una durata di 365 giorni e opera per tutte le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato / Contraente durante il periodo di validità del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti commessi non oltre dieci anni prima della data di effetto della polizza e sempreché comunque la denuncia del sinistro venga effettuata alla Compagnia durante la validità della polizza stessa. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Per il presente contratto non è previsto il tacito rinnovo annuale. La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione dell'Assicurato dall'AIFM con effetto dalla data stessa di cancellazione.



Come posso disdire la polizza?

È prevista la possibilità per il Contraente di esercitare il diritto di recesso in caso di Sinistro. Poiché il contratto non prevede una clausola di tacito rinnovo, cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

In caso di ripensamento, puoi recedere dall'Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 67 duodecies del Codice del consumo, a mezzo lettera raccomandata inviata a Agenzia..... e/o UnipolSai contenente gli elementi identificativi del contratto.